

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELL'ARLEF - AGENZIE REGIONÂL PE LENGHE FURLANE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4, il comma 1 è così sostituito:

<< 1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzie è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine.>>

2. All'articolo 4, comma 4, lettera c), sono soppresse le parole <<se del caso>>.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 7)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole <<su specifica richiesta>>.

2. All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

<<d) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa regionale e dai Regolamenti dell'Agenzie.>>

Art. 3

(Integrazioni all'articolo 11)

1. All'articolo 11, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

<<b-bis) svolge le funzioni previste dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);>>

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 14-bis)

1. L'articolo 14-bis è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE